Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 15 febbraio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 gennaio 969, n. 3.

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Osaka 1970.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Osaka del 1970 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli anni 1968 e 1969.

Art. 2.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede: per la quota di lire 1.000 milioni, relativa all'anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e per quella di lire 1.000 milioni, relativa all'anno 1969, mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso concernente il fondo, di parte corrente, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

E' istituito il Commissariato del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Osaka, composto da un commissario generale e da un segretario generale, il quale eserciterà le funzioni di vice commissario e in caso di assenza sostituirà il commissario generale. Il commissario generale viene nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero. Il segretario generale viene nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Verranno inoltre nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, tre revisori dei conti.

Il commissariato cesserà le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione.

Art. 4.

Il commissario generale rappresenta il Governo italiano in Italia ed in Giappone per tutto quanto concerne la partecipazione italiana all'esposizione, assumendo in nome del Governo i necessari impegni con il commissario generale giapponese, e mantenendo in Italia i rapporti con i Ministeri, enti pubblici e privati, associazioni varie ed espositori.

Art. 5.

Il commissario generale, direttamente o a mezzo del segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

Il commissario generale autorizza le spese da sostenere in Italia od all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione di progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori, la loro esecuzione, le spese di trasporto ed ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione, nonchè le spese di rappresentanza.

Art. 6.

In base a contingenti numerici che verranno fissati con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, il commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'amministrazione dello Stato e ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato, personale di ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici sia in Italia che in Giappone.

Il commissario generale ed il segretario generale, se dipendenti da amministrazione statale, verranno collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari. Essi avranno diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato che sarà stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, in aggiunta al trattamento economico loro spettante come funzionari statali nella sede di Roma.

Il personale appartenente all'amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del primo comma potrà essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1958, n. 571, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri. In entrambi i casi il personale in questione avrà diritto ad un trattamento economico da stabilire con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.

L'onere relativo al trattamento economico spettante al personale di cui al presente articolo è a carico del Commissariato.

Art. 7.

Il Ministero degli affari esteri provvederà a somministrare, a titolo di anticipazione, al commissario i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

Il commissario generale è tenuto a presentare, annualmente, un preventivo delle spese da effettuare e a rendere al Ministero degli affari esteri, entro sei mesi dalla chiusura della esposizione, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati. Il commissario generale dovrà assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati. Il rendiconto sarà rimesso alla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 8.

Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del commissario generale, con effetto dal 20 luglio 1968, data di decorrenza del conferimento al commissario generale dell'incarico di assolvere tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana all'esposizione.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a tutti coloro che dalla suddetta data del 20 luglio 1968 o da data successiva sono utilizzati ed assunti dal Commissariato per inderogabili esigenze funzionali.

Art. 9.

Per la gestione dei fondi il Commissariato è autorizzato a derogare dalle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 10.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1969

SARAGAT

RUMOR — NENNI — COLOMBO E. — PRETI — SULLO — TANASSI — COLOMBO V. — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 12 febbraio 1969, n. 4.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, recante proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di attività professionali, commerciali o artigiane o ad uso di albergo, pensione o locanda, e disposizioni transitorie in tema di locazioni di immobili urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, recante proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di attività professionali, commerciali, o artigiane o ad uso di albergo, pensione o locanda, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Il termine del 31 dicembre 1968 previsto negli articoli 4, primo comma, 6, primo comma, e 7 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628, è prorogato al 31 dicembre 1969 o alle scadenze consuetudinarie successive. Alla stessa data del 31 dicembre 1969 è prorogato il termine del 31 dicembre 1968 previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Il vincolo alberghiero previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628, è prorogato al 31 dicembre 1970.

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti articoli: 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*:

Art. 1-*bis*. — Il termine del 30 giugno 1969 previsto dal primo e secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628, è prorogato al 31 dicembre 1969 o alle scadenze consuetudinarie successive.

Alla stessa data del 31 dicembre 1969 è prorogato il blocco dei canoni di locazione di immobili urbani adibiti ad abitazione per gli alloggi che non abbiano le caratteristiche di quelli esclusi alla data del 31 dicembre 1967 dal blocco medesimo, e che non siano occupati

da conduttori o sub conduttori che versino nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628.

Art. 1-*ter*. — I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad abitazione, già prorogati a norma dell'articolo 2-*bis* della legge 28 luglio 1967, n. 628, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1969.

Art. 1-*quater*. — La sospensione dell'applicazione dell'articolo 608 del codice di procedura civile relativamente al rilascio di immobili locati ad uso di abitazione, prevista dal primo comma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1967, n. 628, è prorogata al 30 giugno 1970.

Art. 1-*quinquies*. — Il primo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 28 luglio 1967, n. 628, è sostituito dal seguente: « Il pretore su istanza del conduttore che non sia moroso, con le formalità di cui al terzo comma dello articolo precedente, può prorogare per più volte e per non più di 18 mesi complessivamente la data di esecuzione fissata ai sensi e nelle ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso, quando permangono gravi motivi valutati a norma dei criteri ivi previsti ».

Art. 1-*sexies*. — Per quanto non è previsto dai precedenti articoli continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme della legge 28 luglio 1967, n. 628.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1969

SARAGAT

RUMOR — GAVA — TANASSI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 12 febbraio 1969, n. 5.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, recante norme relative alla integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, recante norme relative alla integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Al decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Le commissioni provinciali di cui al successivo articolo 11 stabiliscono, per singole zone, le rese medie di produzione in olive e in olio e indicano i livelli massimi di tali rese conseguibili nelle zone stesse.

« Tali rese medie dovranno essere determinate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234. Esse saranno rese pubbliche attraverso gli albi pretori delle sedi comunali entro 15 giorni dalle definizioni provinciali.

« Qualora la quantità del prodotto indicato nelle domande di integrazione di prezzo superi quella corrispondente alle quantità desumibili dall'applicazione degli indici di resa media stabiliti dalla commissione provinciale, il quantitativo di olio ammissibile all'integrazione è determinato, sulla base di opportuni controlli, dalla commissione medesima. I provvedimenti conseguenti sono resi pubblici con le modalità previste al comma precedente.

« Nelle domande di integrazione di prezzo debbono essere indicati l'oleificio presso cui è stato ottenuto l'olio cui si riferisce la domanda e le date in cui è stata effettuata la molitura delle olive. I produttori che abbiano venduto le olive debbono indicare il nome dell'acquirente e le quantità vendute »;

all'articolo 5, primo comma, dopo le parole: « il proprietario delle olive », sono aggiunte le altre: « ed il produttore delle medesime »;

all'articolo 5, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonchè copia a ricalco delle pagine dei registri medesimi per la parte concernente la decade cui si riferiscono i predetti dati riassuntivi »;

il primo ed il terzo comma dell'articolo 7 sono abrogati;

il secondo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Per le esigenze anzidette possono essere comandati, presso l'azienda e gli uffici statali di cui al precedente comma, dipendenti di altre amministrazioni dello Stato nonchè di enti pubblici operanti nel settore dell'agricoltura. L'onere del personale comandato è assunto dalla azienda »;

i primi due commi dell'articolo 11 sono sostituiti dal seguente:

« In ciascuna provincia produttrice di olio di oliva è istituita, presso l'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, una commissione, nominata con decreto prefettizio, costituita:

1) dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede;

2) dall'ispettore provinciale dell'alimentazione in qualità di vice presidente;

3) da due funzionari tecnici dell'Ispettorato agrario provinciale e da un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione;

4) dal direttore della ragioneria provinciale dello Stato;

5) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un suo rappresentante;

6) dal presidente dell'ente di sviluppo o da un suo rappresentante, limitatamente alle province in cui operi detto ente;

7) da 5 rappresentanti di produttori olivicoli, di cui uno, dove esista, presidente di cooperativa olivicola, scelti dal prefetto su designazione delle organizzazioni di categoria »;

all'articolo 11, terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Le adunanze della commissione sono valide con lo intervento di sei membri escluso il presidente »;

all'articolo 11, quinto comma, è aggiunta la seguente lettera:

« *g*) stabilire per singole zone la resa media in olive e la resa media in olio, per periodi di lavorazione ».

Il primo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Ai fini della corresponsione dell'integrazione di prezzo, i produttori agricoli interessati sono tenuti a comunicare agli ispettorati provinciali dell'alimentazione competenti per territorio, per il raccolto 1968-69, entro i termini e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste i dati e le notizie occorrenti all'esatta individuazione dei fondi ove si producono le olive, dell'estensione della superficie aziendale coltivata ad oliveto e del numero delle piante, degli ordinamenti colturali nonchè dei sistemi e dei rapporti di conduzione ».

Il quinto comma dell'articolo 3 è soppresso.

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*. — Su richiesta dell'interessato, al momento della domanda di integrazione, il pagamento dell'integrazione di prezzo sarà effettuato a mezzo di vaglia postale od assegno circolare intestato al produttore ed inviato al domicilio dichiarato nella domanda stessa ».

Il terzo comma dell'articolo 4 è soppresso.

Il secondo comma dell'articolo 6 è soppresso.

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

« Art. 6-*bis*. — Non è ammesso ricorso avverso i provvedimenti di liquidazione delle integrazioni di prezzo qualora il relativo importo sia stato riscosso ».

« Art. 6-*ter*. — All'articolo 5, primo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, sono aggiunte le seguenti lettere:

i) dal direttore generale della bonifica e della colonizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

l) dal direttore generale dei miglioramenti fondiari e servizi speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

m) dal direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Al primo comma dell'articolo 9 le parole: « la somma complessiva di lire 3.400 milioni » sono sostituite dalle altre: « La somma complessiva di lire 3.000 milioni ».

Dopo il primo comma dell'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

« Per gli oneri di carattere generale, derivanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'attuazione del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1969.

Negli oneri di carattere generale, di cui al precedente comma, sono compresi anche quelli conseguenti alla applicazione delle norme dell'articolo 42 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143 ».

Il secondo comma dell'articolo 12 è soppresso.

Art. 2.

Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1150.

I termini e le modalità relativi alle comunicazioni e alle domande dei produttori olivicoli di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, sono stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in conformità alle disposizioni della presente legge.

Art. 3.

L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è prorogata di sei mesi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1969

SARAGAT

RUMOR — VALSECCHI — NENNI — GAVA — REALE — COLOMBO — PRETI — TANASSI — COLOMBO V.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 12 febbraio 1969, n. 6.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968, con le seguenti modificazioni:

Il titolo che precede l'articolo 1 è sostituito dal seguente: « Sospensione e proroga di termini ».

All'articolo 1, primo comma, le parole: « Nei comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti e frane, verificatisi nell'autunno 1968 » sono sostituite dalle altre: « Nei comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti, frane e mareggiate, verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968 »;

nel secondo comma, dopo la parola: « fluviali » sono aggiunte le altre: « e marittime »;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« I contratti di locazione e di sublocazione stipulati nei comuni di cui al primo comma sono prorogati al 30 aprile 1970 ».

All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I termini di 90 giorni di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto

emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 7 novembre 1968 nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 »;

al secondo comma, le parole: « a lire 100.000 » sono sostituite dalle altre: « a lire 300.000 ».

All'articolo 5, le parole: « oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle altre: « oltre il 30 giugno 1970 ».

All'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1, la sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 1969 della imposta e sovrimposte sui terreni, dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in Tesoreria, nonchè di tutte le addizionali ai predetti tributi »;

nel secondo e nel terzo comma, le parole: « 31 dicembre 1968 » sono sostituite dalle altre: « 31 marzo 1969 ».

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

« Art. 8-*bis*. — Nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la data della calamità e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro il 31 marzo 1969 ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Nei comuni indicati ai sensi del primo comma dell'articolo 1 si applicano le agevolazioni previste dagli articoli 29, 30, 31 primo, secondo, quarto e quinto comma, e 32 della legge 31 maggio 1964, n. 357 e dalla legge 4 luglio 1966, n. 499.

Sono esenti dall'imposta generale sulla entrata e dalle relative addizionali i corrispettivi degli appalti delle opere, delle lavorazioni per il recupero delle materie prime e delle merci danneggiate, nonchè le importazioni dall'estero e gli acquisti nello Stato dei materiali, delle materie prime e dei prodotti necessari alla ricostruzione della zona devastata e al ripristino delle scorte distrutte.

L'esenzione di cui sopra, a favore delle lavorazioni per il recupero delle materie prime e delle merci danneggiate, è concessa dal 5 novembre 1968 al 30 giugno 1969 ».

Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

« Art. 11-*bis*. — Le imprese che hanno avuto perdite per danneggiamento o distruzione verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968 nelle zone di cui ai decreti previsti dall'articolo 1, nonchè le imprese danneggiate dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nell'autunno 1966 nelle zone di cui ai decreti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, possono avvalersi del disposto di cui all'articolo 112 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ancorchè non costituite sotto forma di società di capitali o comunque non tassabili in base a bilancio, secondo i criteri di determinazione enunciati all'articolo 99 dello stesso testo legislativo.

Per i soggetti tassabili in base a bilancio in forza dell'articolo 104 del citato testo unico 29 gennaio 1958, n 645, non si applica la condizione di cui al secondo comma dell'articolo 112 del testo unico su richiamato ».

All'articolo 12, le parole: « agosto 1969 » sono sostituite dalle altre: « febbraio 1970 ».

All'articolo 13, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'IGE e dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società ».

Dopo l'articolo 15, sono inseriti i seguenti:

« Art. 15-*bis*. — Con decorrenza 6 novembre 1968, agli operai e agli apprendisti delle aziende artigiane sospesi dal lavoro in dipendenza degli eventi calamitosi del 3 e 4 novembre 1968, verificatisi nei comuni indicati nel decreto ministeriale 6 novembre 1968, emanato in applicazione della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato comprese fra le zero ore ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 ore settimanali.

Con effetto dal primo gennaio 1969, agli impiegati delle aziende industriali ed artigiane, con esclusione dei dirigenti, che siano sospesi dall'impiego in dipendenza degli eventi calamitosi di cui al primo comma, è corrisposta un'indennità, ragguagliabile a giornata, pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione stessa e comunque non eccedente lire 200.000 mensili.

Il trattamento di cui al comma precedente con decorrenza dal 6 novembre 1968 è applicato, in caso di sospensione dal lavoro per le stesse cause di cui ai precedenti commi, anche agli apprendisti delle aziende industriali.

I datori di lavoro sono tenuti a versare, per ogni impiegato ammesso al trattamento previsto dal presente articolo, un contributo alla cassa integrazione guadagni pari al 25 per cento dell'indennità corrisposta.

Alla corresponsione dei trattamenti previsti dai precedenti commi provvede la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Detti trattamenti sono corrisposti per la durata di 3 mesi e possono essere prolungati per i periodi e con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Per le modalità di corresponsione dei trattamenti previsti dal presente articolo, nonchè di versamento del contributo posto a carico dei datori di lavoro di cui al comma quarto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 ».

« Art. 15-*ter*. — E' riconosciuta la qualità d'infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968 ed ai deceduti nel corso dei medesimi eventi.

Agli invalidi ed ai superstiti è concessa, rispettivamente, una rendita vitalizia di invalidità o una rendita di riversibilità secondo le norme in vigore per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni.

Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate annualmente dallo Stato ».

All'articolo 20, primo comma, le parole: « entro il termine di 30 giorni dalla data del presente decreto » sono sostituite dalle altre: « entro il 31 marzo 1969 ».

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« L'onere derivante dai trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 15, 15-*ter*, 16 e 19 è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 900.000.000. Detta somma, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1968, sarà ripartita fra le gestioni interessate, a copertura della spesa effettivamente sostenuta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro ».

All'articolo 22, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative agricole e di conduzione associate, i cui terreni, in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 1, siano stati in tutto o in parte sommersi dalle acque o comunque alluvionati o abbiano subìto frane o smottamenti, sono concesse le provvidenze di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 800 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968, in aumento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, primo comma, lettera *a*) del predetto decreto-legge.

E' altresì autorizzata la spesa di lire 300 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968, per rimborso all'Ente nazionale risi, ai conduttori di aziende agricole, alle cooperative agricole e loro consorzi delle spese di riessiccazione, trasporto, facchinaggio e magazzinaggio sostenute per interventi atti ad evitare il deterioramento del riso e del risone danneggiati dalle acque alluvionali, comprese le spese per agevolare l'ammasso volontario del risone danneggiato o deteriorato dalle acque alluvionali »;

nel terzo comma, le parole: « dell'autunno 1968 » sono sostituite dalle altre: « verificatisi nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

All'articolo 25, secondo comma, le parole: « 750 milioni » sono sostituite dalle altre: « 650 milioni ».

All'articolo 26, terzo comma, le parole: « entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle altre: « entro il 30 giugno 1969 ».

All'articolo 33, il secondo comma è soppresso.

Art. 2.

Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — GAVA — REALE — MANCINI — VALSECCHI — MARIOTTI — BRODOLINI — RIPAMONTI — COLOMBO E. — RETI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 12 febbraio 1969, n. 7.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le amministrazioni delle provincie interessate, alle quali è assegnato un termine di 20 giorni per la risposta, sono indicati i comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti, frane e mareggiate verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968, ai quali si applicano le provvidenze previste negli articoli 11, 12, 13, 22, 23, 25, 26, 33, 34 e 41 del presente decreto.

« I comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente comma che non siano già compresi nei decreti suddetti possono richiedere di esservi inclusi, con domanda da presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda è corredata dal parere dell'amministrazione provinciale e ad essa è allegata una relazione del genio civile ».

All'articolo 2:

al primo comma, nell'elenco dei comuni della provincia di Vercelli è aggiunto in fine il comune di « Massazza »;

al secondo comma, dopo la parola: « seguenti » è aggiunta l'altra: « ulteriori ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Il piano di ricostruzione di cui al precedente articolo ha effetto di variante dei piani urbanistici eventualmente esistenti; ove non esistano piani urbanistici, il piano è valido per dieci anni dalla data di approvazione.

« Esso è adottato dal comune con procedura d'urgenza e la deliberazione è assoggettata al solo controllo di legittimità dell'organo tutorio. La deliberazione si ritiene approvata ove quest'ultimo non si pronunci in via definitiva entro 30 giorni dalla ricezione.

« Il piano è approvato dal provveditore alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa deliberazione comunale. Con il decreto di approvazione il provveditore, su conforme parere del comitato tecnico amministrativo e sentito il comune, può apportare al piano le modifiche che non siano tali da incidere sui criteri di impostazione del piano medesimo e che siano riconosciute indispensabili per assicurare una più organica e razionale ricostruzione.

« Le deliberazioni comunali e l'atto di approvazione sono affissi, congiuntamente e contemporaneamente, nella sede del comune e in quella del provveditorato alle opere pubbliche per la durata di 15 giorni, al termine dei quali il piano è esecutivo. Dell'affissione è data notizia anche mediante pubblicazione, a spese del comune, nel foglio degli annunzi legali della provincia e in uno o più quotidiani fra quelli localmente più diffusi.

« Il provvedimento di approvazione del piano è definitivo.

« Gli elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune e chiunque ne può prendere cognizione a decorrere dalla data iniziale di affissione della deliberazione comunale.

« L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità per tutte le opere in esso previste ».

All'articolo 4, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« In caso di inosservanza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo 2, e qualora, anche prima della scadenza di tale termine, il comune dichiari di non poter compilare il piano, questo è compilato dal provveditore alle opere pubbliche e trasmesso al comune, il quale lo adotta e ne dà notizia con avviso affisso presso la sede del comune stesso per la durata di 15 giorni, decorsi i quali il piano è esecutivo. Gli elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune e chiunque ne può prendere cognizione a decorrere dalla data iniziale di affissione della deliberazione comunale. Dell'affissione è data notizia nei modi previsti dall'articolo 3, quarto comma.

« La deliberazione comunale di adozione del piano costituisce atto definitivo ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Gli impianti e le attrezzature delle imprese individuali e sociali, delle società cooperative e dei consorzi, indipendentemente dalla loro dimensione, dei settori industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e dello spettacolo, nonchè gli studi dei professionisti, danneggiati o distruttti, che non possano essere ricostruiti sulla stessa area e quelli che sia necessario trasferire in altra sede potranno godere delle provvidenze concesse dal presente decreto, ove il nuovo insediamento sia previsto sulle aree indicate nel piano di ricostruzione.

« Qualora per gravi motivi, da riconoscersi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, emanato di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sentite le amministrazioni dei comuni interessati ed il comitato regionale per la programmazione economica, ai quali è assegnato il termine di 30 giorni per le eventuali osservazioni, sia ritenuta necessaria la ricostruzione al di fuori del territorio del comune, le provvidenze sono estese agli stabilimenti che saranno trasferiti nel territorio di comuni facenti parte della medesima valle o nel territorio di comuni confinanti con comuni della valle stessa; questi ultimi sono determinati con decreti emanati dai Ministri per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le amministrazioni dei comuni interessati ed il comitato regionale per la programmazione economica, ai quali è assegnato il termine di 30 giorni per le eventuali osservazioni ».

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

« Art. 5-*bis*. — Quando la ricostruzione di un immobile debba avvenire in sede diversa, secondo quanto previsto nel precedente articolo, l'area occupata dal complesso immobiliare da trasferire viene attribuita gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune con decreto del prefetto, previa demolizione a cura e spese dello Stato dell'edificio preesistente.

« Le aree destinate all'insediamento dei fabbricati da trasferire sono espropriate a cura e spese dello Stato e cedute gratuitamente agli aventi diritto, tenendo conto delle nuove esigenze di superficie eventualmente derivanti dalle disposizioni vigenti. I provvedimenti di assegnazione delle aree per la ricostruzione sono emessi dal provveditore regionale alle opere pubbliche e sono definitivi. Il trasferimento avviene con l'onere per l'assegnatario di portare a compimento i lavori di costruzione del nuovo fabbricato entro tre anni dalla data della effettiva messa a disposizione dell'area: qualora, entro detto termine, la costruzione non sia realizzata, sono ripetute a carico dell'assegnatario le spese sostenute dallo Stato per l'acquisto della nuova area e per la quota-parte delle spese di urbanizzazione, con detrazione del valore delle aree già occupate dal complesso immobiliare da trasferire. In aggiunta agli importi da ripetere sono corrisposti gli interessi legali.

« Il credito dello Stato per il rimborso di cui al comma precedente è assistito da diritto di prelazione graduato immediatamente dopo i crediti di cui all'articolo 2770 del codice civile. Alla riscossione si procede secondo le norme relative alla riscossione delle imposte dirette.

« Le aree che nei piani di ricostruzione sono destinate ai servizi pubblici o alle opere di urbanizzazione primaria, ove non siano già di proprietà dei comuni, sono espropriate a cura e spese dello Stato e cedute gratuitamente ai comuni. Tutti gli atti a titolo oneroso o gratuito posti in essere per l'attuazione di quanto

previsto nel presente articolo sono registrati e trascritti a tassa fissa. Per le assegnazioni a titolo gratuito non si applica l'imposta sulle donazioni.

« I diritti reali di godimento e le iscrizioni gravanti sulle aree acquisite dal patrimonio comunale, ai sensi del primo comma, sono trasferiti sulle aree assegnate per la ricostruzione di cui al secondo comma. La relativa annotazione si effettua, a domanda di qualunque interessato, in base a presentazione di certificato del provveditore alle opere pubbliche, attestante che il nuovo terreno è stato assegnato per la ricostruzione in sostituzione di quello già occupato dal complesso immobiliare da trasferire.

« Agli acquisti effettuati dallo Stato o dai comuni in base alle disposizioni del presente decreto non si applicano le norme dell'articolo 17 del codice civile.

« Le opere di urbanizzazione primaria necessarie per l'attuazione dei trasferimenti di cui al primo comma sono eseguite a cura e spese dello Stato ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Per la ricostruzione e il trasferimento di fabbricati di qualsiasi natura e destinazione occorre il nulla osta dell'ufficio del genio civile competente, il quale può negarlo, in base all'esame dei relativi progetti, entro 60 giorni dalla loro presentazione, per ragioni attinenti alla sicurezza idraulica ed idrogeologica od alla esecuzione di programmi di opere pubbliche che impediscano la attuazione dei lavori previsti nei progetti predetti ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Le licenze edilizie già rilasciate per le costruzioni su aree comprese anche parzialmente nel piano di ricostruzione decadono di diritto.

« Durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore dei piani di ricostruzione, i sindaci dei comuni obbligati ad adottare i piani stessi potranno rilasciare licenze edilizie, anche in deroga all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando sia possibile la ricostruzione sulla medesima area o in area in cui il piano di ricostruzione già adottato e in corso di approvazione lo consenta, previo nulla osta da parte dell'ufficio del genio civile, ai sensi dell'articolo 6 ».

All'articolo 8, le parole: « non sia superiore a quella », sono sostituite dalle altre: « non superi di oltre il 25 per cento quella ».

All'articolo 9, le parole: « a seguito delle alluvioni e che siano compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 », sono sostituite dalle altre: « a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968 e che siano indicati nei decreti di cui all'articolo 1 ».

All'articolo 11, le parole: « delle alluvioni dell'autunno 1968 » sono sostituite dalle altre: « degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1, »;

allo stesso articolo, sono aggiunti i tre commi seguenti:

« Il termine indicato nel primo comma dell'articolo 11 del predetto decreto-legge è sostituito da quello di 180 giorni.

« Gli enti interessati dovranno far pervenire le domande di intervento dello Stato, con la segnalazione dei danni subiti, ai competenti uffici del genio civile entro il 30 giugno 1969.

« Il ripristino delle opere che sia a cura e spese dello Stato può essere effettuato in sede più adatta o con struttura o dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche od urbanistiche, o alle esigenze della tecnica moderna o della programmazione economica ».

All'articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni del predetto articolo, i contributi sono concessi anche quando i fabbricati da ricostruire o da riparare siano iscritti o abbiano titolo per essere iscritti nel catasto rurale ».

All'articolo 13, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Le domande per la concessione dei contributi previsti nell'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione da bollo, ai competenti uffici del genio civile entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; quando si tratti di fabbricati siti negli abitati da trasferire in altra sede a cura e spese dello Stato, il termine decorre dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto di trasferimento.

« Ove lo sgombero dei fabbricati venisse disposto successivamente dall'autorità competente, il termine per la presentazione delle domande di cui al comma precedente, decorre dalla data dell'ordinanza di sgombero ».

Dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Le domande presentate entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 8 del decreto legge 11 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono prese in considerazione in via di sanatoria ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I provveditorati regionali alle opere pubbliche — previo accertamento da parte dell'ufficio del genio civile della natura ed entità del danno subìto dall'immobile — possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo stesso ove l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi le lire 2.500.000 ed al 60 per cento ove l'importo stesso non superi tale somma ».

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Per le espropriazioni da effettuare per la esecuzione del presente decreto si applicano le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. Per la determinazione dell'indennizzo è assunto come valore venale il valore di mercato alla data dell'evento calamitoso ».

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« Le convenzioni per l'affidamento, a liberi professionisti e ad enti, di incarichi di studio e di progettazione di competenza dell'amministrazione dei lavori pubblici, per le opere da effettuarsi in applicazione del presente decreto, sono stipulate, sentito il proprio comitato tecnico-amministrativo, dai competenti organi decentrati dell'amministrazione stessa.

« Le spese relative gravano sugli stanziamenti per la esecuzione delle opere ».

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 5-*bis*, 11 e 12, è autorizzata la spesa di lire

54.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 49.000 milioni per l'anno finanziario 1969.

« A valere sulla somma di lire 49.000 milioni relativa all'anno finanziario 1969, sarà provveduto, fino alla concorrenza di lire 500 milioni, al ripristino ed alla riattivazione dei canali demaniali Cavour ed Elena, nonchè dei relativi influenti e defluenti. Il Ministro per il tesoro provvede, con propri decreti, al trasferimento dei fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a quello del Ministero delle finanze ».

All'articolo 17:

al primo comma le parole: « 13.200 milioni » sono sostituite dalle altre: « 15.200 milioni »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La maggiore somma di lire 10.000 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1969 ».

All'articolo 19, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« E' autorizzata la spesa di lire 1.250 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1969, per provvedere, a totale carico dello Stato, nelle circoscrizioni territoriali di competenza degli uffici del genio civile per le opere marittime di Genova, Ravenna, Trapani e Ancona: ».

All'articolo 20, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade classificate statali nei compartimenti per la viabilità di Genova, Torino, Milano, Bolzano, Napoli e Bari, comprese le opere di consolidamento, di risanamento, di difesa ed eventuali indennità di espropriazione, è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 12.000 milioni per l'anno finanziario 1969 ».

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

« Art. 20-*bis*. — Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad acquistare ed installare presso i suoi organi periferici apparecchiature destinate alla segnalazione, anche a distanza, dei dati di rilevamento idrometeorologici. Alla relativa spesa, e fino alla concorrenza di lire 200 milioni, si farà fronte con gli stanziamenti di cui all'articolo 16 del presente decreto ».

All'articolo 21:

al primo comma, primo periodo, le parole « Per il ripristino dei » sono sostituite dalle altre: « In relazione ai » e le parole: « nell'autunno 1968 » sono sostituite dalle altre: « nell'ultimo quadrimestre del 1968 »;

al numero 1) le parole « 5 miliardi » sono sostituite dalle altre « 5.500 milioni »;

il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) lire 9.500 milioni per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, nonchè delle opere ed impianti di carattere collettivo, ai termini dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni. Di detta somma non meno di lire 1.500 milioni saranno destinate al ripristino delle opere di bonifica montana. Possono essere eseguiti lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.

Per il ripristino o la sistemazione delle strade poderali e interpoderali, piano viabile, opere d'arte, di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, gli interessati sono autorizzati dall'ispettorato provinciale per la agricoltura competente per territorio a provvedere direttamente con contributi fino ad un massimo di lire 600 mila per le strade interpoderali e di lire 300 mila per quelle poderali. A tale scopo il presidente del consorzio, ove questo sia legalmente costituito o un delegato degli utenti della strada interessata dovrà produrre apposita domanda in carta libera all'ispettorato provinciale per l'agricoltura con firma autenticata dal sindaco o da un pubblico ufficiale ».

Dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

« Le sovvenzioni previste al comma precedente sono concesse nella misura massima di 450.000 lire per ettaro di terreno investito a colture viticole, frutticole, orticole, quando, oltre alle perdite delle anticipazioni colturali, siano necessari lavori di risistemazione superficiale del terreno.

« Ai conduttori delle aziende agricole i cui terreni per effetto delle calamità verificatesi nell'autunno 1968 non abbiano potuto essere seminati nell'annata agraria 1968-69 con la conseguente perdita totale del reddito, oltre alla sovvenzione per la perdita delle anticipazioni colturali è concesso un indennizzo di 120.000 lire per ettaro ».

Al secondo comma, le lettere *a*) e *b*) sono sostituite dalle eseguenti:

« *a*) lire 2.000 milioni per la concessione del concorso statale negli interessi e del contributo nella rata di ammortamento dei prestiti quinquennali con abbuono di quota parte del capitale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle forestte in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1973, in aumento alla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917;

« *b*) lire 1.000 milioni per la concessione del concorso statale negli interessi sui prestiti di esercizio di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1973, in aumento alla autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241 »;

al terzo comma, le parole: « di cui ai punti 1), 2) e 3) e alla lettera *a*) » sono sostituite dalle altre: « di cui ai punti 1) e 3) del primo comma ed alla lettera *a*) del secondo comma ».

All'articolo 22:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« I soggetti di cui all'articolo 5 che hanno subìto danni a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1 e aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, negozi o studi professionali nei territori indicati con i decreti previsti nell'articolo 1 sono ammessi a beneficiare, in relazione alle loro specifiche

caratteristiche, delle provvidenze di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 40-*bis*, 41, 41-*bis*, 41-*ter*, 42, 43, 43-*bis* e 47-*bis* del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli oneri di spesa graveranno sui « Fondi » previsti dagli articoli citati dal suddetto decreto »;

il terzo comma è soppresso.

All'articolo 23, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« "La garanzia suddetta si esplica nella misura del 95 per cento della perdita sofferta fino a lire trenta milioni e nella misura dell'80 per cento per l'eccedenza" ».

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« Le imprese che usufruiscono del concorso statale nel pagamento degli interessi quale è previsto dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, decadono dal beneficio ove cessino volontariamente la loro attività ed a partire dal momento di cessazione di tale attività oppure qualora senza il consenso dell'istituto finanziatore modifichino la propria composizione o struttura giuridica, in modo tale da diminuire la portata delle garanzie a favore degli istituti finanziatori. Decadono inoltre dal beneficio della restituzione rateale. Tuttavia gli istituti finanziatori, d'intesa con il Mediocredito centrale, potranno loro accordare di provvedere al rimborso secondo piani di pagamenti dilazionati, ferma restando la garanzia sussidiaria di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 ».

All'articolo 25:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Alle imprese tessili, industriali e artigianali, ubicate nei territori dei comuni che appartengono alle provincie di Novara e Vercelli e Cuneo, indicati nei decreti di cui al precedente articolo 1, i cui impianti siano stati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968, nonchè a quelle risultanti da concentrazione o fusione delle stesse, i finanziamenti sono concessi per la durata di 15 anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a 3 anni »;

il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Gli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con il Mediocredito centrale e con la Cassa per il credito alle imprese artigiane, sono autorizzati ad effettuare, anche in deroga a disposizioni legislative o statutarie, i finanziamenti di cui al presente articolo e ad erogare ai mutuatari, nelle more del completamento della documentazione di rito, fino al 20 per cento del prestito deliberato. La durata delle operazioni compiute dal Mediocredito centrale e dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi del presente articolo, può estendersi fino a 15 anni.

« Le agevolazioni previste nel presente articolo sono concesse anche se i nuovi impianti, in sostituzione di quelli distrutti o danneggiati, abbiano una diversa destinazione industriale, sempre che vengano installati nei territori di cui al primo comma e alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del presente decreto.

« Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo, le scadenze indicate all'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1968, 1969, 1970 e 1971.

« I finanziamenti di cui al primo comma possono essere maggiorati di un importo non superiore al 10 per cento dei finanziamenti stessi qualora l'istituto lo ritenga necessario in relazione alla situazione finanziaria dell'azienda ».

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« Ai finanziamenti alle imprese artigiane di cui all'articolo 5 del presente decreto la garanzia prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si esplica nella misura del 95 per cento della perdita sofferta fino a lire trenta milioni e nella misura dell'80 per cento per l'eccedenza ».

All'articolo 27 è aggiunto il seguente comma:

« Ove lo sgombero di stabilimenti non danneggiati o danneggiati solo parzialmente per ragioni idrauliche o idrogeologiche venga disposto successivamente al 31 dicembre 1969 dall'autorità competente, il termine per la presentazione delle domande di finanziamento di cui al comma che precede è fissato in giorni 180 dalla data della ordinanza di sgombero ».

All'articolo 33, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Alle imprese individuali e sociali, dei settori del commercio e dell'artigianato, nonchè alle piccole industrie con un massimo di 20 dipendenti, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, di lire 500.000 »;

al terzo comma, le parole: « non dovesse risultare iscritta », sono sostituite dalle altre: « non sia iscritta »; la parola: « provvedere » è sostituita dalla parola: « procedere ».

All'articolo 34, primo comma, le parole: « dalle alluvioni dell'autunno 1968 », sono sostituite dalle altre: « dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1 ».

All'articolo 35, il primo comma è sostituito dal seguente:

« In aggiunta alla sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni autorizzata con l'articolo 23 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato viene accordata una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 4.000 milioni per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1, anche con le eventuali modifiche necessarie a prevenire danni della stessa natura e per far fronte alle spese da sostenere in dipendenza dei detti eventi per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati alloggi, per la ricostituzione delle scorte di materie e materiali e dei mezzi di esercizio, per servizi sostitutivi sui tronchi di linea interrotti, nonchè per gli indennizzi dovuti ».

All'articolo 37, le parole « dal settembre al novembre 1968 », sono sostituite dalle altre « nel periodo di cui all'articolo 1, ».

All'articolo 38:

i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« Ai comuni compresi nei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, ed alle amministrazioni provinciali nel cui territorio sono compresi, è concesso un contributo dello Stato pari all'ammontare delle minori entrate derivanti da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in parte, relativamente all'ultimo trimestre del 1968 e all'intero anno 1969, sia da diminuzione di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione o a danneggiamenti di beni provocati dalle calamità indicate nel predetto decreto-legge, nonchè delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174 e successive modificazioni.

« La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1968, per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito nell'anno 1967, aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo.

« Analogo contributo, in relazione alle minori entrate derivanti dalle cause indicate al primo comma, per l'ultimo bimestre dell'anno 1966 e l'intero anno 1967, è concesso ai comuni compresi nei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, ed alle amministrazioni provinciali nel cui territorio tali comuni sono compresi. Sono conseguentemente abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 52 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

« La concessione dei contributi previsti nel presente articolo è disposta con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno della deliberazione dei consigli comunali o provinciali interessati, sottoposta all'approvazione dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione ».

Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

« Art. 38-*bis*. — Gli enti locali, comuni e provincie, sono autorizzati, anche in deroga ai limiti stabiliti dai contratti con le tesorerie, a richiedere anticipazioni di cassa in relazione ai minori introiti derivanti dall'applicazione del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232.

« Tali anticipazioni potranno servire per il pagamento di spese correnti per i ratei dei mutui scadenti nell'ultimo bimestre del 1968 e nel primo, secondo, terzo, quarto bimestre del 1969.

« Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato e al relativo onere si farà fronte con lo stanziamento di cui all'articolo 38 ».

All'articolo 39, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.100 milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1969, per provvedere a spese inerenti ai servizi ed al personale dei vigili del fuoco, impiegati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 ».

All'articolo 40, in fine, le parole: « dalle alluvioni dell'autunno 1968 » sono sostituite dalle altre: « dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 ».

L'articolo 41 è sostituito dal seguente:

« Le merci vincolate alla finanza, anche se temporaneamente importate, vengono esonerate dal pagamento dei dazi e degli altri diritti di confine, per le quantità di esse distrutte o gravemente deteriorate in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 del presente decreto ».

Dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

« Art. 41-*bis*. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato curerà la convocazione di riunioni consultive semestrali, cui parteciperanno i sindaci dei comuni danneggiati, i presidenti delle amministrazioni provinciali, i presidenti delle camere di commercio, i rappresentantti provinciali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori delle zone colpite, nonchè il presidente del Comitato regionale della programmazione, per esaminare lo stato di attuazione del presente decreto ».

All'articolo 42, al primo comma, le parole: « 130.600 milioni » sono sostituite dalle altre: « 140.600 milioni ».

Dopo l'articolo 43 è aggiunto il seguente:

Art. 43-*bis*. — Per i provvedimenti previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 ».

All'articolo 44, secondo comma, le parole: « di lire 52.300 milioni e lire 130.600 milioni » sono sostituite dalle altre: « in ragione di lire 52.300 milioni e lire 140.600 milioni ».

All'articolo 46, il secondo comma è soppresso.

Art. 2.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 19 novembre 1968, numero 1149, nonchè i decreti emanati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233.

Art. 3.

Per il comune di Massazza, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — REALE — COLOMBO E. — PRETI — GUI — MANCINI — VALSECCHI — MARIOTTI — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 12 febbraio 1969, n. 8.

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1241, concernente l'iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero limitatamente all'anno accademico 1968-69.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1241, concernente l'iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero limitatamente all'anno accademico 1968-69.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1969

SARAGAT

RUMOR — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1968.

Nomina del presidente del consorzio autonomo per il porto di Civitavecchia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 223, che istituisce il consorzio per il porto di Civitavecchia;

Visto il proprio decreto del 24 ottobre 1963, con cui il comm. Alberto Albicini è stato nominato, per il quadriennio 1963-67, presidente del consorzio del porto di Civitavecchia;

Considerato che è scaduto il termine della durata in carica del presidente predetto e che occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo presidente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Decreta:

Il comm. Alberto Albicini è nominato, per un quadriennio, a decorrere dalla data del presente decreto, presidente del consorzio per il porto di Civitavecchia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1968

SARAGAT

LEONE — SPAGNOLLI — NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1969
Registro n. 1 *Marina mercantile, foglio n.* 15

(874)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1968.

Nomina di un membro della delegazione speciale istituita in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 1968, numero 33334, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1968, foglio n. 122 Lavori pubblici, registro n. 158, con il quale si è provveduto alla composizione della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 4 della citata legge 10 agosto 1950, n. 646;

Ritenuto che si rende opportuno provvedere alla nomina del prof. Edoardo Orabona, preside della facoltà di ingegneria dell'Università di Bari, a membro della delegazione in parola;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il professor Edoardo Orabona è nominato membro della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1968

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1969
Registro n. 1 *Lavori pubblici, foglio n.* 70

(940)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1968.

Variazioni nella composizione della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 129 e 239 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, numero 473;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la Costituzione della Repubblica;

Visto il proprio decreto in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1967, registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 1, con il quale è stata determinata, per il triennio 1° giugno 1967-31 maggio 1970, la composizione della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Visti i successivi decreti 31 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1967, registro n. 25 Lavori pubblici, foglio n. 338 e decreto 23 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1968, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 253;

Considerato che, in seguito al decesso del dott. Ferdinando Polistina, esperto della commissione predetta e suo presidente, occorre provvedere alla nomina del nuovo presidente e di altro membro esperto;

Sulla proposta del Ministero per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del presidente della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, dott. Ferdinando Polistina, deceduto, il dott. De Capua Andrea, vice presidente di detto consesso, è nominato presidente.

Art. 2.

Il consigliere di Stato dott. prof. Raffaele Russo, componente della citata commissione centrale di vigilanza, è nominato vice presidente della commissione stessa.

Art. 3.

Il consigliere di Stato dott. Salvatore Zingale è chiamato a far parte della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, quale membro esperto con decorrenza dalla data del presente decreto.

Art. 4.

Il dott. Andrea De Capua in qualità di presidente è componente della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, in sede plenaria, di cui al terzo comma dell'art. 239 in sostituzione del dottor Ferdinando Polistina deceduto.

Art. 5.

Fermo restando quanto altro disposto con i citati decreti il dott. Salvatore Zingale è assegnato alla 1ª e alla 2ª sezione della commissione stessa e fa parte quale membro esperto della commissione nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 239, terzo comma, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1968

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1969
Registro n. 1, foglio n. 7

(886)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Crotone.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 1965 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1966 — con il quale è stato apposto il vincolo di notevole interesse pubblico sulla parte del territorio comunale di Crotone che va da molo Sanità alla località Capocolonna;

Visto che la limitazione del predetto vincolo, mentre appariva chiara e precisa nel tratto che da molo Sanità arriva alla località Casa Rossa, non è invece ben precisata, riguardo alla profondità della stessa area vincolata, per il tratto che va da quest'ultima alla località Capocolonna;

Considerato che, per una più omogenea tutela del paesaggio, sarebbe opportuno ampliare il vincolo sopramenzionato sia a monte della strada Crotone-Capocolonna, sia attorno ai resti del celebre Santuario di Hera Lacina;

Considerato che la commissione provinciale di Catanzaro per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 5 aprile 1967, ha deliberato di perfezionare ed ampliare — nel senso sopracitato — il vincolo paesistico sul territorio sito nel comune di Crotone, da molo Sanità a Capocolonna;

Visto che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Crotone (Catanzaro);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da una lunga costiera che da Crotone si snoda toccando Capocolonna ed oltrepassa Capo Scifo, possiede caratteristiche paesistiche di notevole bellezza, in alcuni punti ridente in altre selvaggia, in altre ancora soffusa di struggente solitudine e si tuffa con le sue rocce brune e le brevi scogliere frastagliate, in un mare del blu più intenso e che, in effetti, tutta l'area sopracitata è formata da tre settori ben definiti, i lungomari che profilano l'abitato di Crotone vero e proprio, una lunga fascia rivierasca pedicollinare percorsa dalla strada Crotone-Capocolonna e la suddetta Landa di Capocolonna che termina col Capo omonimo, al termine del quale sorgono i resti, patinati dal tempo, del vasto e famoso Santuario di Hera Lacina, sui quali domina assoluta, nella sua fisionomia dorica, la sola colonna rimasta del tempio greco.

Decreta:

La zona litoranea Jonica — come sotto specificata — sita nel territorio del comune di Crotone (Catanzaro) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona si riferisce — perfezionata nei confini ed opportunamente ampliata — alla fascia costiera che da molo Sanità va alla località Capocolonna, già vincolata con decreto ministeriale del 5 maggio 1965, *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1966. L'area medesima rientra, pertanto, nei seguenti limiti:

molo Sanità, Casa Rossa Donato, Capocolonna e Caposcifo; cominciando a nord-est: molo Sanità, viale Cristoforo Colombo, Lungomare Gramsci sino all'incrocio con la strada di accesso alla fornace Sama (a circa 550 metri a nord del muro settentrionale del cimitero), la via stessa per un tratto di metri 200, indi una linea ideale parallela alla strada provinciale Crotone-Capocolonna ad una distanza dalla stessa di metri 200 sino al suo intersecarsi con la strada che proviene da Salice e va a Capocolonna — tratto della strada stessa sino al ponte esistente a 200 metri ad est di Casa Santo Spirito indi il fossato che scende dal ponte citato e che sfocia in mare fra casa Scifo e casa Alfieri. Da questo punto la battigia del mare che tocca Capo Scifo - Capocolonna - Casa Rossa Donato e molo Sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catanzaro.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Crotone provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 luglio 1968

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BELLISARIO

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MAGRÌ

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Catanzaro

Seduta del 5 aprile 1967

L'anno 1967, il giorno 5, del mese di aprile, si è riunita nel palazzo della provincia di Catanzaro, a seguito di regolare convocazione fatta dal presidente prof. Cesare Mulé, con nota n. 9423 del 30 marzo 1967 la commissione della provincia di Catanzaro per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche.

Sono intervenuti:

(*Omissis*).

2) CROTONE - Revisione ed ampliamento del vincolo paesistico molo Sanità; Capocolonna.

(*Omissis*).

Il nuovo tracciato del vincolo è così descritto:

Il territorio del comune di Crotone racchiuso nel seguente tracciato:

Zona litorale Jonica in comune di Crotone compresa fra il molo Sanità, Casa Rossa Donato, Capocolonna e Capo Scifo.

Cominciando a nord-est: molo Sanità, viale Cristoforo Colombo, Lungomare Gramsci, sino all'incrocic con la strada di accesso alla fornace Sama (a circa 550 metri a nord del muro settentrionale del cimitero), la via stessa per un tratto di metri 200, indi una linea ideale parallela sulla strada provinciale Crotone-Capocolonna ad una distanza dalla stessa di metri 200 sino al suo intersecarsi con la strada che proviene da Salica e va a Capocolonna - tratto della strada stessa sino al ponte esistente a 200 metri ad est di casa Santo Spirito indi il fossato che scende dal ponte citato e che sfocia in mare fra Casa Scifo e Casa Alfiere. Da questo punto la battigia del mare che tocca Capo Scifo - Capocolonna - Casa Rossa Donato e molo Sanità.

(*Omissis*).

Il presidente constatata la maggioranza di assensi per il vincolo proposto, dichiara ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 approvato il perfezionamento e l'ampliamento del vincolo paesistico molo Sanità - Capocolonna in comune di Crotone secondo i limiti proposti dalla soprintendenza e specificati più sopra.

(1022)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del centro storico e del litorale e i resti dell'antica Cirella.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cosenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 maggio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro storico e del litorale e i resti dell'antica Cirella nel comune di Diamante;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Diamante (Cosenza);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la proposta di vincolo, da parte del sindaco di Diamante e del dott. Aldo Ordine — opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, scandita dai due promontori di Diamante e Cirella e resa più varia dalla visione della vicina omonima isoletta forma un paesaggio in alcuni tratti aspro, in altri di aspetto più dolce dominato ovunque dalle rovine dell'antica Cirella che alzano sul promontorio omonimo frastagliati verso il cielo, i muri sgretolati delle case, delle chiese, e delle torri con effetto spettrale che però si attenua per l'intrusione ed il vivace inseguirsi, lungo gli scoscesi pendii, dei fichidindia dalle foglie ablunghe carnose, irte di spine. Dai ruderi si gode uno splendido panorama della costa che si perde fino a vista d'occhio, dell'isoletta vicina e dell'entro terra che digrada dalla cima del promontorio verso un breve altopiano su cui rimangono i resti di conventi

e di chiese mentre, più giù il terreno si frange in costoni e valloncelli che hanno come fantastico sfondo una profonda terra sulle cui alte orlature rocciose, quasi in bilico, si arroccano, l'uno di fronte all'altro, gli abitati di Maierà e di Grisolia, costituendo il tutto un insieme di quadri naturali di eccezionale bellezza;

Decreta:

La zona del centro storico, litorale e resti dell'antica Cirella sita nel territorio del comune di Diamante (Cosenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: cominciando da nord il confine col comune di Grisolia Cipollina indi il confine col comune di Maierà sino alla sua intersezione con il torrente Salice - il torrente Salice sino a 300 metri dalla sua intersezione con la ferrovia Salerno-Reggio Calabria e proseguendo da questo punto una linea ideale sempre a 300 metri di distanza dalla ferrovia Salerno-Reggio Calabria sino alla sua intersezione con il confine del comune di Buonvicino - tratto del confine col comune di Buonvicino, tratto di confine con il comune di Belvedere che raggiunge il mare - da questo punto la battigia del mare sino al confine nord del comune di Diamante. Nel vincolo va inclusa l'isola di Cirella a circa 500 metri di distanza dalla costa e alcuni scogli lungo il litorale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cosenza.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Diamante proceda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 novembre 1968

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
BELLISARIO

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cosenza

Oggi 23 del mese di maggio 1967, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie della Calabria, sita in piazza Europa n. 14, Cosenza, debitamente convocata si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Cosenza per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) DIAMANTE - Centro storico litorale e resti dell'antica Cirella;

(*Omissis*).

Il vincolo proposto è così descritto:

Il territorio del comune di Diamante racchiuso nel seguente tracciato:

Cominciando da nord il confine col comune di Grisolia Cipollina; indi il confine col comune di Maierà sino alla sua intersezione con il torrente Salice; il torrente Salice sino alla sua intersezione con la ferrovia Salerno-Reggio Calabria; da questo punto una linea ideale a 300 metri di distanza dalla ferrovia Salerno-Reggio Calabria sino alla sua intersezione col confine del comune di Belvedere che raggiunge il mare; da questo punto la battigia del mare sino al confine nord del comune di Diamante. Nel vincolo va inclusa l'isola di Cirella a circa 50 metri di distanza dalla costa e alcuni scogli lungo il litorale.

(*Omissis*).

Dopo aver discusso sul carattere del vincolo e sui limiti per esso indicati la presente proposta viene approvata all'unanimità salvo l'astensione del sindacato di Diamante. Il presidente constatata la maggioranza di assensi per il vincolo proposto, dichiara a nome della commissione e ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato il vincolo paesistico in comune di Diamante secondo i limiti proposti dalla Soprintendenza e sopra specificati.

(1021)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Castermano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 febbraio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, in ampliamento del vincolo già imposto con decreto ministeriale 28 febbraio 1966 sul territorio del comune di Costermano la zona panoramica che si estende dal confine del territorio del comune di Garda per una fascia di varia profondità, visibile dal lago omonimo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Costermano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè forma un complesso di notevolissima importanza paesistica, quale quadro naturale con punti di belvedere accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona panoramica sita nel territorio del comune di Costermano che si estende, per una fascia di varia profondità, dal confine del territorio del comune di Garda, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della

legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

ad ovest il confine con il comune di Garda e da sud est a nord est: Cà Marchi-Tavernole, strada dei Molinari-Molini di Valtesina, Rossar (fino alla Madonna del Soccorso), strada Castion-Albisano fino al limite comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona;

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Costermano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 novembre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio del verbale di seduta

Il giorno 28 febbraio 1967, alle ore 10, convocati con lettera raccomandata a firma del presidente, si è riunita presso la soprintendenza ai monumenti di Verona, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Il presidente constatato il numero legale dei presenti, apre la seduta e da inizio alle discussioni dell'ordine del giorno.

(*Omissis*).

COSTERMANO - Vincolo.

(*Omissis*).

Propone che il vincolo si riduca alla fascia così delimitata:

ad ovest il confine con il comune di Garda e da sud-est a nord-est: Cà Marchi-Tavernole, strada dei Molinari-Molini di Valtesina, Rossar (fino alla Madonna del Soccorso), strada Castion-Albisano fino al limite comunale.

La commissione approva all'unanimità, e pertanto si delibera il proposto vincolo in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e art. 9, comma quinto del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

(*Omissis*).

(945)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1968.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Taranto e Brindisi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 369 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 7 a Massafra-Martina Franca-Ceglie-San Michele-innesto strada provinciale San Vito-Francavilla », della lunghezza di km. 61+500;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 7 a Massafra-Martina Franca-Ceglie-San Michele-innesto strada provinciale San Vito-Francavilla », dell'estesa di chilometri 61+500, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 581 « di Massafra ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 28 novembre 1968

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1969
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 106

(982)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Alessandria nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto interministeriale 16 settembre 1968;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Alessandria;

Decreta:

Per la provincia di Alessandria si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto 16 settembre 1968, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Ricaldone, per le località Costa, Imperiale, Cappelletta, Campo Rinaldo, Cuniglio, San Tommaso, Carogna;

comune di Borgoratto Alessandrino, per le località Rossotta, Torretta, Bellaria, Mantella, Gonella, Castellana;

comune di Camino, per le località Grisoli, Cavalli, Monti, Isolengo, Colli;

comune di Cassine, per le località Gavonata, Boschi, Pania, Fontaniale;

comune di Gamalero, per le località Statale Acqui, Torrente Cerrina, Case Bovio, Case Zandrino, Cascina Vecchia, Strada dell'Assale, Confini di Frascaro;

comune di Frascaro, per le località Confini di Gamalero, Tacconotti, Confine di Borgoratto e concentrico;

comune di Gabiano, per le località Brusasca, Cò della fine, Chiolengo, non comprese nel decreto 16 settembre 1968;

comune di Murisengo, per le località Sorina, Case Terne, Casa Battia, Rossetti, Crocetta;

comune di Oviglio, per le località Boglione, Rotto, Boschi, Croce, S. Bernardo, S. Giovanni, Cabannone, Cimitero vecchio;

comune di Villadeati, per le località Tareto, Cascina Fontana, Molinasso, Rio Coda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1099)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1968.

Designazione di ufficiali del Corpo degli agenti di custodia quali giudici presso i tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, concernente la rappresentanza del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto previsto dall'art. 2 della suddetta legge;

Decreta:

I sottoindicati ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono designati, per un biennio, decorrente dal 24 agosto 1967, a comporre la lista unica degli ufficiali, tra i quali dovranno prescegliersi i componenti dei suddetti collegi giudicanti:

1° capitano s.p.e. Gambetti Marcello: Firenze;

1° capitano s.p.e. Velardi Ruggiero: Napoli;

1° capitano s.p.e. Raffa Giuseppe: Torino;

1° capitano s.p.e. Spinacci Salvatore: Portici, fino al 31 luglio 1968;

capitano in s.p.e. Ricci Otakar: Roma, dal 1° agosto 1968.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 dicembre 1968

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1969
Registro n. 2, foglio n. 241

(939)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1968.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa comunale di credito agrario di Pomarico, ente morale con sede in Pomarico e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa comunale di credito agrario di Pomarico, ente morale con sede nell'omonimo comune (Matera), ricorrono gli estremi previsti nell'art. 67, lettera *a*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di che al titolo 7°, capo 3°, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa comunale di credito agrario di Pomarico, ente morale con sede nell'omonimo comune (Matera), e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del suddetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(1334)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1969.

Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso i tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 2 gennaio 1967, con il quale vennero designati, per il completamento del biennio, gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per la carica dei giudici presso i tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1964, n. 199, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 21 aprile 1964, concernente la revisione della circoscrizione dei tribunali militari territoriali;

Decreta:

Per la carica di giudice presso i tribunali militari territoriali, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, vengono designati i seguenti ufficiali, per il biennio 1969-1970:

Tribunale militare territoriale di Torino:

Foscarini ten. col. Augusto, dir. autoc. pol. di Torino;
Scavazza magg. Norberto, com.te gr. di Alessandria;
Di Giovine magg. Nicolò, com.te gr. front. terrestre di Torino;
Campi cap. Donato, raggr.to grd. p. s. di Torino;
Cirnigliaro cap. Paolo, add. comp.to strad. di Torino.

Tribunale militare territoriale di Verona:

Totti ten. col. Tuccio, scuola all. grd. di Bolzano;
Zavarise magg. Guido, com.te nucleo grd. di Belluno;
Caso magg. Guerino, com.te gr. grd. p. s. di Trento;
Treglia cap. Pietro, 15° rep. mobile Peschiera;
Tarricone cap. Cataldo, com.te sez. strad. di Trento.

Tribunale militare territoriale di Padova:

Barbè ten. col. Renato, com.te 2° rep. cel. di Padova;
Cescon magg. Ivo, autocentro pol. di Padova;
Marchetti magg. Dario, ispett. 4ª zona di Padova;
Barone cap. Francesco, gruppo grd. p. s. di Treviso;
Scolese cap. Ernesto, 5° rep. mobile di Vicenza.

Tribunale militare territoriale di La Spezia:

Rinaldi ten. col. Giovanni, com.te gr. grd. p. s. di La Spezia;
Romani magg. Romano, com.te gr. grd. p. s. di Massa Carrara;
Pellegrino magg. Domenico, raggr.to guardie p. s. di Bologna;
Cataldo cap. Filiberto, 8° reparto mobile di Firenze;
Gaeta cap. Antonio, gruppo guardie p. s. di La Spezia.

Tribunale militare territoriale di Roma:

Messineo ten. col. Vincenzo, raggr.to guardie p. s. di Roma;
Camilli magg. Vittorio, raggr.to guardie p. s. di Roma;
Ducci magg. Vincenzo, reparto autonomo Ministero interno;
Scaglione cap. Rodolfo, raggr.to guardie p. s. di Roma;
Montini cap. Alfredo, sezione stradale di Roma.

Sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Roma con sede a Cagliari (presso il comando militare Sardegna):

De Plano ten. col. Bruno, comandante gruppo guardie p. s. di Cagliari;
Pennino magg. Attilio, gruppo guardie p. s. di Cagliari;
Adamo magg. Mauro, com.te sezione strad. di Cagliari;
Ruta cap. Francesco, autocentro polizia di Cagliari;
Angioni cap. Paolo, gruppo guardie p. s. di Nuoro.

Tribunale militare territoriale di Napoli:

Vitiello ten. col. Tommaso, com.te 9° rep. mobile di Napoli;
Patanè magg. Angelo, raggr.to guardie p. s. di Napoli;
Trombetti magg. Rocco, com.te sezione strad. di Napoli;
Fedeli cap. Stanislao, raggr.to guardie p. s. di Napoli;
Liguori cap. Guglielmo, ispettorato 11ª zona di Napoli.

Tribunale militare territoriale di Bari:

Drago ten. col. Vincenzo, com.te 11° reparto mobile di Bari;
D'Amato magg. Carmine, 10° reparto mobile di Foggia;
Lombardo magg. Rosario, comp.to polizia stradale di Bari;
Antonucci cap. Egidio, com.te sezione strad. di Foggia;
Petraccaro cap. Icilio, autocentro polizia di Foggia.

Tribunale militare territoriale di Palermo:

Dimasi ten. col. Luigi, com.te raggr.to grd. Palermo;
Meli magg. Angelo Arturo, ispettorato 15ª zona di Palermo;
Maiolino magg. Corrado, raggr.to guardie p. s. di Palermo;
Stefanizzi cap. Ignazio, raggr.to guardie p. s. di Palermo;
Giordano cap. Salvatore, ispettorato 15ª zona di Palermo.

Roma, addì 14 gennaio 1969

(992) *Il Ministro*: RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1969.

Nomina del presidente del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa alla istituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il proprio decreto 8 luglio 1968, con il quale l'on. prof. dott. Mario Vetrone veniva nominato, quale Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, presidente del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma di cui sopra è cenno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1968, con il quale sono state accettate le dimissioni dei Sottosegretari di Stato presso i Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1968, con il quale gli onorevoli prof. Dante Graziosi e dott. Venerio Cattani sono stati nominati Sottosegretari di Stato per il commercio con l'estero;

Riconosciuta la necessità di provvedere quindi alla nomina del presidente del citato comitato, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, sopraindicato;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1968, con il quale è stata delegata al Sottosegretario di Stato professor dott. Dante Graziosi la trattazione e la firma degli atti relativi alla concessione di borse di pratica commerciale all'estero;

Decreta:

L'on. prof. dott. Dante Graziosi, Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, è nominato presidente del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1969

(943) *Il Ministro*: V. COLOMBO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area demaniale posta a levante del viale della Resistenza, in Pavia.

Con decreto 13 settembre 1968, n. 777 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area posta a levante del viale della Resistenza in Pavia, segnata nel catasto del comune medesimo al foglio VII, mappale 270, della superficie di mq. 9070 ed indicata nella planimetria rilasciata l'8 aprile 1967 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(898)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di settantatre società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 dicembre 1968, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « Settebello », con sede in Arezzo, costituita per rogito Martone in data 21 dicembre 1962, repertorio 4938/829;

2) edilizia « Varchi », con sede in Montevarchi (Arezzo), costituita per rogito Bandini in data 19 novembre 1963, repertorio 30315;

3) edilizia « Giuseppe Garibaldi », con sede in Montevarchi (Arezzo), costituita per rogito Bandini in data 19 novembre 1963, repertorio 30326;

4) edificatrice « Sole », con sede in Firenze costituita per rogito Tempestini in data 7 febbraio 1964, repertorio 9137;

5) artigiana elettromeccanica ottica, con sede in Firenze, costituita per rogito Chiurazzi in data 8 marzo 1960, repertorio 9265;

6) edilizia « Fiesolana », con sede in Firenze, costituita per rogito Del Panta in data 22 marzo 1957, repertorio 27296;

7) edificatrice « Floriana », con sede in Firenze, costituita per rogito De Siervo in data 8 aprile 1959, repertorio 967;

8) « Il Nostro Sogno », con sede in Firenze, costituita per rogito Del Panta in data 28 gennaio 1959, repertorio 34196;

9) « Simonetta Poggetto », con sede in Firenze, cotsituita per rogito Belisario in data 16 ottobre 1958, repertorio 15918;

10) edilizia « Quadrifoglio Poggetto », con sede in Firenze, costituita per rogito Belisario in data 29 ottobre 1958, repertorio 16044;

11) « Cattolica Fiorentina », con sede in Firenze, costituita per rogito Berardi in data 12 aprile 1958, repertorio 465;

12) « Sole Nascente », con sede in Firenze, costituita per rogito Gritti in data 20 novembre 1954, repertorio 1507;

13) edilizia « Villa Giulia », con sede in Firenze, costituita per rogito Gasperi Campani in data 30 dicembre 1954, repertorio 87926;

14) edilizia « La Tirrena », con sede in Firenze, costituita per rogito Fontana in data 20 maggio 1950, repertorio 8924;

15) Operaia produzione industria calze « C.O.P.I.C. », con sede in Firenze, costituita per rogito Tita in data 21 ottobre 1953, repertorio 8592;

16) edilizia Magg. Ugo De Carolis, con sede in Firenze, costituita per rogito Bettini in data 15 ottobre 1953, repertorio 12881;

17) edificatrice « Lorenzopoli », con sede in Borgo S. Lorenzo (Firenze), costituita per rogito Chiurazzi in data 14 gennaio 1958, repertorio 5615;

18) edilizia « Giovanni Lanza », con sede in Certaldo (Firenze), costituita per rogito Tavassi in data 19 luglio 1952, repertorio 853;

19) « Edificatrice Primavera », con sede in Empoli (Firenze), costituita per rogito Mannucci in data 21 aprile 1958, repertorio 20596;

20) edificatrice « Il Mugnone », con sede in Caldine di Fiesole (Firenze), costituita per rogito Tonini in data 28 aprile 1954, repertorio 6779;

21) edilizia « Giovanni di Verrazzano », con sede in Greve (Firenze), costituita per rogito Valiani in data 22 settembre 1962, repertorio 12198;

22) « La Pratolina », con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Spighi in data 23 novembre 1958, repertorio 55982;

23) « Moricci », con sede in Tavernelle Val di Pesa (Firenze), costituita per rogito Ragona in data 10 febbraio 1955, repertorio 4537;

24) « C.O.M.E.L. » - Cooperativa Operaia Mineraria estrazioni Ligniti », con sede in Vinci (Firenze), costituita per rogito Scensa in data 16 novembre 1952, repertorio 534;

25) edilizia « Giulia », con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 16 novembre 1963, repertorio 15170;

26) edilizia « Vigorosa » già « Il Focolare », con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 7 novembre 1963, repertorio 15088;

27) Scarpellini edili e lavori stradali, con sede in Livorno, costituita per rogito Liverani in data 8 febbraio 1949, repertorio 4296;

28) « Costanza », con sede in Livorno, costituita per rogito Insinga in data 6 luglio 1957, repertorio 2161;

29) « La Fratellanza », con sede in Livorno, costituita per rogito Gambaro in data 3 aprile 1950, repertorio 7983;

30) « Amaranto », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 18 agosto 1948, repertorio 1648;

31) facchinaggio, magazzinaggio, autotrasporti merci e spedizioni « Achille Grandi », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 19 luglio 1948, repertorio 16163;

32) Recuperatori, con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 5 agosto 1947, repertorio 677;

33) di produzione e lavoro « Centro Italia », con sede in Livorno, costituita per rogito Von Berger in data 29 marzo 1947, repertorio 5182;

34) « Il Pozzetto », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 9 maggio 1947, repertorio 558;

35) « CISAM » con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 7 gennaio 1947, repertorio 14606;

36) Ricostruzioni edili, lavori stradali e affini « C.R.E.L.S.A. », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 11 gennaio 1947, repertorio 14614;

37) « Colline », con sede in Livorno, costituita per rogito Corcos in data 3 ottobre 1946, repertorio 9293;

38) « La Civetta », con sede in Livorno, costituita per rogito Corcos in data 12 novembre 1946, repertorio 9983;

39) « Alce », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 13 settembre 1946, repertorio 14379;

40) « Il Faro », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 9 agosto 1946, repertorio 14283;

41) « Croce », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 22 luglio 1946, repertorio 14252;

42) « Volontà », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 25 luglio 1946, repertorio 14257;

43) « Trento », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 14 luglio 1946, repertorio 14234;

44) « Repubblica », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 26 giugno 1946, repertorio 14191;

45) « I.T.I. », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 16 aprile 1946, repertorio 14028;

46) « Perseveranza », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 11 aprile 1946, repertorio 14012;

47) marittima di produzione e lavoro « I Quattro Mori », con sede in Livorno, costituita per rogito Von Berger in data 11 marzo 1946, repertorio 4790;

48) « La Subacquea », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 19 febbraio 1946, repertorio 13878;

49) « Il Reduce », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 20 febbraio 1946, repertorio 13882;

50) « La Rinascita », con sede in Livorno, costituita per rogito Corcos in data 15 febbraio 1946, repertorio 7930;

51) « Mensa Impiegati Statali », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 29 novembre 1945, repertorio 13682;

52) di lavoro di Castelnuovo della Misericordia, con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 16 settembre 1945, repertorio 13528;

53) del Vetro, con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 2 settembre 1945, repertorio 13494;

54) « Società esercizio stabilimenti tipografici », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 9 luglio 1945, repertorio 13396;

55) « Cooperativa provinciale degli agricoltori », con sede in Livorno, costituita per rogito Corcos in data 29 maggio 1945, repertorio 7294;

56) edilizia « fra gli impiegati dello Stato », di Cecina, con sede in Cecina (Livorno), costituita per rogito Mannoni in data 23 agosto 1948, repertorio 6913;

57) democratica cristiana « Libertas », con sede in Capoliveri (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 19 dicembre 1945, repertorio 22182;

58) di produzione e lavoro di Parrana San Martino comune di Collesalvetti, con sede in Popolo di Parrana San Martino (Livorno), costituita per rogito Riccetti in data 15 aprile 1945, repertorio 12487;

59) di produzione e lavoro di Piombino, con sede in Piombino (Livorno), costituita per rogito Bartolini in data 12 febbraio 1945, repertorio 418;

60) di trasporti e commercio vestiario e affini tra partigiani e reduci, con sede in Piombino (Livorno), costituita per rogito Bartolini in data 20 novembre 1946, repertorio 1783;

61) di lavoro « Reduci e combattenti », già « Cooperativa di lavoro dei reduci », con sede in Piombino (Livorno), costituita per rogito Giannone in data 13 dicembre 1945, repertorio 6648;

62) « Giustizia - La Benemerita », con sede in Piombino (Livorno), costituita per rogito Bartolini in data 2 novembre 1960, repertorio 18259;

63) di lavoro « Portuali », con sede in Piombino (Livorno), costituita per rogito Giannone in data 3 marzo 1945, repertorio 5897;

64) « Cooperativa degli elettromeccanici », con sede in Portoferraio (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 7 gennaio 1950, repertorio 26055;

65) degli Elettricisti Elbani, con sede in Portoferraio (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 18 marzo 1950, repertorio 26256;

66) di consumo fra dipendenti comunali, con sede in Portoferraio (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 7 febbraio 1950, repertorio 26141;

67) « Portoferraio », con sede in Portoferraio (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 3 luglio 1947, rep. 23418;

68) « Elbana » - (S.C.E.), con sede in Portoferraio (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 2 luglio 1947, rep. 23416;

69) Elbana trasporti (C.E.T.), con sede in Portoferraio (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 22 giugno 1945, repertorio 21927;

70) edilizia « Giacomo Matteotti - Dipendenti Impresa Sapere », con sede in Porto Azzurro (Livorno), costituita per rogito Farneti in data 13 febbraio 1955, repertorio 834;

71) « Pescatori Cavo », con sede in Cavo d'Elba (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 9 febbraio 1947, repertorio 23079;

72) di consumo di Sassetta, con sede in Sassetta (Livorno), costituita per rogito Parducci in data 26 settembre 1897;

73) agricola Liberitalia, con sede in Guardistallo (Pisa), costituita per rogito Matacena in data 24 maggio 1951, repertorio 228.

(944)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Corso dei cambi del 13 febbraio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	625,10	625,14	625,08	625,05	624,84	625,06	625,08	624,84	624,95
$ Can.	581,90	582,15	582 —	582,20	582,25	581,90	582,07	582,20	581,90	581,80
Fr. Sv.	144,60	144,60	144,60	144,605	144,575	144,56	144,59	144,605	144,57	144,57
Kr. D.	83,02	83,03	83,10	83,05	83,04	83,04	83,03	83,05	83,04	83,02
Kr. N.	87,40	87,45	87,47	87,445	87,45	87,40	87,44	87,445	87,40	87,40
Kr. Sv.	120,75	120,80	120,82	120,80	120,75	120,76	120,79	120,80	120,76	120,75
Fol.	172,33	172,40	172,39	172,36	172,35	172,31	172,35	172,36	172,31	172,32
Fr. B.	12,46	12,465	12,4650	12,4615	12,46	12,46	12,4605	12,4615	12,46	12,46
Franco francese	126,15	126,16	126,21	126,18	126,125	126,15	126,18	126,18	126,16	126,15
Lst.	1494 —	1494 —	1494,65	1494,75	1494 —	1494,10	1494,65	1494,75	1494,10	1493,75
Dm. occ.	155,65	155,60	155,52	155,52	155,50	155,60	155,51	155,52	155,60	155,47
Scell. Austr.	24,12	24,11	24,13	24,13	24,10	24,12	24,13	24,13	24,12	24,12
Escudo Port.	21,92	21,92	21,94	21,93	21,90	21,93	21,94	21,93	21,93	21,93
Peseta Sp.	8,96	8,95	8,9675	8,9620	8,95	8,96	8,965	8,9620	8,96	8,96

Media dei titoli del 13 febbraio 1969

Titolo	
Rendita 5 % 1935	104,74
Redimibile 3,50 % 1934	100,20
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,15
» 5 % (Ricostruzione)	97,10
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,425
» 5 % (Città di Trieste)	96,525
» 5 % (Beni Esteri)	95,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,40
» » » 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,10
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 febbraio 1969

Valuta	
1 Dollaro USA	625,07
1 Dollaro canadese	582,135
1 Franco svizzero	144,597
1 Corona danese	83,04
1 Corona norvegese	87,442
1 Corona svedese	120,795
1 Fiorino olandese	172,355
1 Franco belga	12,461
1 Franco francese	126,18
1 Lira sterlina	1494,70
1 Marco germanico	155,515
1 Scellino austriaco	24,13
1 Escudo Port.	21,935
1 Peseta Sp.	8,963

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

Corso dei cambi del 14 febbraio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,08	625,27	625,27	625,30	625,275	625,08	625,30	625,30	625,08	625,25
$ Can.	582,20	582,15	582 —	582,25	582 —	582,20	582,25	582,25	582,20	581,40
Fr. Sv.	144,60	144,60	144,62	144,595	144,575	144,60	144,60	144,595	144,60	144,60
Kr D.	83,05	83,06	83,08	83,07	83,04	83,05	83,08	83,07	83,05	83,05
Kr N.	87,44	87,47	87,50	87,485	87,45	87,44	87,49	87,485	87,44	87,45
Kr Sv.	120,80	120,82	120,82	120,835	120,75	120,80	120,84	120,835	120,80	120,82
Fol	172,36	172,40	172,45	172,42	172,35	172,36	172,44	172,42	172,36	172,45
Fr B	12,46	12,465	12,4640	12,4640	12,46	12,45	12,4660	12,4640	12,46	12,46
Franco francese	126,18	126,22	126,24	126,235	126,21	126,18	126,2450	126,235	126,18	126,22
Lst	1494,75	1496,50	1496,75	1496,75	1496,25	1494,75	1496,65	1496,75	1494,75	1496,50
Dm. occ.	155,52	155,57	155,63	155,585	155,50	155,50	155,5850	155,585	155,52	155,59
Scell. Austr.	24.13	24,11	24,14	24,1425	24,10	24,13	24,15	24,1425	24,13	24,13
Escudo Port.	21,93	21,92	21,94	21,95	21,90	21,93	21,95	21.95	21,93	21,93
Peseta Sp.	8,96	8,95	8,9675	8,97	8,95	8,96	8,9660	8,97	8,96	8,96

Media dei titoli del 14 febbraio 1969

Rendita 5 % 1935	104,75
Redimibile 3,50 % 1934	100,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,225
» 5 % (Ricostruzione)	97,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,40
» 5 % (Città di Trieste)	96,525
» 5 % (Beni Esteri)	95,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,40
» » » 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,125
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 febbraio 1969

1 Dollaro USA	625,30
1 Dollaro canadese	582,25
1 Franco svizzero	144,597
1 Corona danese	83,075
1 Corona norvegese	87,487
1 Corona svedese	120,837
1 Fiorino olandese	172,43
1 Franco belga	12,465
1 Franco francese	126,24
1 Lira sterlina	1496,70
1 Marco germanico	155,585
1 Scellino austriaco	24,146
1 Escudo Port.	21,95
1 Peseta Sp.	8,968

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti del comitato di sorveglianza della cassa comunale di credito agrario di Pomarico, ente morale con sede in Pomarico in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 27 dicembre 1968, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa comunale di credito agrario di Pomarico, ente morale con sede nell'omonimo comune (Matera), e pone la stessa in liquidazione, secondo le norme di cui al *titolo 7° capo 3°*, del citato regio decreto-legge n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il sig. Ettore Montesano è nominato commissario liquidatore ed i signori rag. Belisario Pizzilli, dott. Nicola Venezia e geometra Michele Nigro sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa comunale di credito agrario di Pomarico, ente morale con sede nell'omonimo comune (Matera), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1969

Il Governatore: CARLI

(1335)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1967 al 30 novembre 1967, a norma dei Regolamenti CEE n 793/67, n 863/67 e n. 877/67, ai prodotti di cui all'art 1, lettera d) del Regolamento CEE n 120/67 e all'art. 1, lettera c) del Regolamento CEE n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— importazioni da Paesi terzi

— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (S A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P T O.M.).

Numero		Denominazione 'elle merci	Importazioni da:					
			Paesi terzi			S.A.M.A. E P.T.O.M.		
della tariffa	della statistica		dal 1° al 16-11-1967	dal 17 al 20-11-1967	dal 21 al 30-11-1967	dal 1° al 16-11-1967	dal 17 al 20-11-1967	dal 21 al 30-11-1967
ex 07.06-B	02 05	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi, escluse le patate dolci	368,75	368,75	396,875	293,75	293,75	321,875
ex 11.01-C		Farine d'orzo o d'avena:						
		- di orzo:						
	13 19	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	3 999,375	3.999,375	4.280,625	3.686.875	3,686.875	3 968.125
	14 20	- - altre	2.245,625	2.245,625	2.405 —	2.089,375	2.089,375	2.248,75
		- di avena:						
	23	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	3.130,625	3.130,625	3.693,125	2.818,125	2.818,125	3 380,625
	24	- - altre	1.753.125	1.753,125	2.071,875	1.596,875	1.596,875	1.915,625
11.01-D	17	Farina di riso	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-E		Farine di cereali, altre:						
		- di granturco:						
	26 31 36	- - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5% in peso	4.233,125	4.233,125	4.233.125	3 920,625	3 920,625	3.920,625
	27 32 37	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5% ed inferiore o uguale al 4% in peso	2.639,375	2.639,375	2.639,375	2.483,125	2.483,125	2.483,125
	29 34 39	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore al 4% in peso	2.378,125	2.378,125	2.378,125	2.221,875	2.221,875	2.221,875
		- di grano saraceno:						
	40	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca è inferiore o uguale al 2% in peso	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	41	- - altre	156,25	156.25	156,25	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1° al 16-11-1967	Paesi terzi al 17 al 20-11-1967	Paesi terzi dal 21 al 30-11-1967	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1° al 16-11-1967	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 17 a 20-11-1967	S.A.M.A. E P.T.O.M. da 21 al 30-11-1967
11.01-E (*segue*)	42	- di miglio o di panico	895,625	895,625	895,625	739,375	739,375	739,375
	44	- di sorgo o di durra	2.131,875	2.131,875	2.131,875	1.975,625	1.975,625	1.975,625
	43 47	- di scagliola e di altri cereali	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						
		ex A. Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi):						
		I. di frumento:						
	026 075 076 002	- *cereali mondati: di frumento o di spelta o di frumento segalato*	4.035,00	4.242,50	4.242,50	3.878,75	4.086,25	4.086,25
	030 085 086 004	- cereali perlati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	4.822,50	5.072,50	5.072,50	4.666,25	4.916,25	4.916,25
	031 096 097 005	- *cereali soltanto spezzati* o *schiacciati:* di frumento o di spelta o di frumento segalato	3.130,625	3.290,00	3.290,00	2.974,375	3.133,75	3.133,75
		- fiocchi di frumento o di spelta o di frumento segalato:						
	033 108 109 006	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	5.561,875	5.843,125	5.843,125	5.249,375	5.530,625	5.530,625
	036 120 121 019	- - altri	3.130,625	3.290,00	3.290,00	2.974,375	3.133,75	3.133,75
		II. di segala:						
		- semole e semolini:						
	038	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	4.354,375	4.354,375	4.354,375	4.041,875	4.041,875	4.041,875
	039	- - altri	2.446,875	2.446,875	2.446,875	2.290,625	2.290,625	2.290,625
	040	- cereali mondati	3.143,125	3.143,125	3.143,125	2.986,875	2.986,875	2.986,875
	042	- cereali perlati	3.749,375	3.749,375	3.749,375	3.593,125	3.593,125	3.593,125
	044	- cereali soltanto spezzati o schiacciati	2.446,875	2.446,875	2.446,875	2.290,625	2.290,625	2.290,625
		- fiocchi:						
	046	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	4.354,375	4.354,375	4.354,375	4.041,875	4.041,875	4.041,875
	048	- - altri	2.446,875	2.446,875	2.446,875	2.290,625	2.290,625	2.290,625

Numero della tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1° al 16-11-1967	Paesi terzi dal 17 al 20-11-1967	Paesi terzi dal 21 al 30-11-1967	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1° al 16-11-1967	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 17 al 20-11-1967	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 21 al 30-11-1967
11.02 (*segue*)		III. di altri cereali:						
		a. fiocchi di orzo e di avena:						
		- di orzo:						
	050	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	4.408,75	4.408,75	4.721,25	4.096,25	4.096,25	4.408,75
	052	- - altri	2.245,625	2.245,625	2.405,00	2.089,375	2.089,375	2.248,75
		- di avena:						
	054	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	3.443,75	3.443,75	4.068,75	3.131,25	3.131,25	3.756,25
	056	- - altri	1.753,125	1.753,125	2.071,875	1.596,875	1.596,875	1.915,625
		b. altri:						
		- semole e semolini:						
		- - di orzo:						
	059	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	3.999,375	3.999,375	4.280,625	3.686,875	3.686,875	3.968,125
	061	- - - altri	2.245,625	2.245,625	2.405,00	2.089,375	2.089,375	2.248,75
		- - di avena:						
	062	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	3.130,625	3.130,625	3.693,125	2.818,125	2.818,125	3.380,625
	063	- - - altri	1.753,125	1.753,125	2.071,875	1.596,875	1.596,875	1.915,625
		- - di granturco:						
	ex 064	- - - il cui tenore in sostanza grassa è inferiore o uguale all'1,5% in peso	4.233,125	4.233,125	4.233,125	3.920,625	3.920,625	3.920,625
	ex 064	- - - il cui tenore in sostanza grassa è inferiore o uguale all'1,5% in peso, destinato all'industria della birra (1)	1.771,875	1.771,875	1.771,875	1.459,375	1.459,375	1.459,375
	065	- - - il cui tenore in sostanza grassa è superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 4% in peso	2.639,375	2.639,375	2.639,375	2.483,125	2.483,125	2.483,125
	066	- - - il cui tenore in sostanza grassa è superiore al 4% in peso	2.378,125	2.378,125	2.378,125	2.221,875	2.221,875	2.221,875
	067	- - di riso	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		- - di grano saraceno:						
	068	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	069	- - - altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	070	- - di miglio o di panico	895,625	895,625	895,625	739,375	739,375	739,375
	072	- - di sorgo o di durra	2.131,875	2.131,875	2.131,875	1.975,625	1.975,625	1.975,625
	071 073	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Importazione da Paesi terzi: dal 1° al 16-11-1967	Paesi terzi: dal 17 al 20-11-1967	Paesi terzi: dal 21 al 30-11-1967	S.A.M.A. e P.T.O.M.: dal 1° al 16-11-1967	S.A.M.A. e P.T.O.M.: dal 17 al 20-11-1968	S.A.M.A. e P.T.O.M.: dal 21 al 30-11-1967
11.02 (*segue*)		- cereali mondati:						
	015 016 017 018 074	- - di orzo	3.433,125	3.433,125	3.683,125	3.276,875	3.276,875	3.526,875
		- - di avena:						
	ex 083	- - - avena spuntata	1.753,125	1.753,125	2.071,875	1.596,875	1.596,875	1.915,625
	077	- - - altri	2.661,25	2.661,25	3.161,25	2.505,00	2.505,00	3.005,00
	078	- - di granturco	3.641,25	3.641,25	3.641,25	3.485,00	3.485,00	3.485,00
	079	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	080	- - di miglio o di panico	1.316,25	1.316,25	1.316,25	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	082	- - di sorgo o di durra	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.098,75	3.098,75	3.098,75
	081 ex 083	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		- cereali perlati:						
	049	- - di orzo	5.433,125	5.433,125	5.823,75	5.120,625	5.120,625	5.511,25
	087	- - di avena	2.661,25	2.661,25	3.161,25	2.505,00	2.505,00	3.005,00
	088	- - di granturco	3.641,25	3.641,25	3.641,25	3.485,00	3.485,00	3.485,00
	089	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	090	- - di miglio o di panico	1.316,25	1.316,25	1.316,25	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	092	- - di sorgo o di durra	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.098,75	3.098,75	3.098,75
	091 ex 095	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		- cereali soltanto spezzati o schiacciati:						
	051	- - di orzo	2.245,625	2.245,625	2.405,00	2.089,375	2.089,375	2.248,75
	098	- - di avena	1.753,125	1.753,125	2.071,875	1.596,875	1.596,875	1.915,625
	099	- - di granturco	2.378,125	2.378,125	2.378,125	2.221,875	2.221,875	2.221,875
	100	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	101	- - di miglio o di panico	895,625	895,625	895,625	739,375	739,375	739,375
	103	- - di sorgo o di durra	2.131,875	2.131,875	2.131,875	1.975,625	1.975,625	1.975,625
	102 ex 105	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,225	zero	zero	zero
		- fiocchi:						
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso:						
	110	- - - di granturco	4.233,125	4.233,125	4.233,15	3.920,625	3.920,625	3.920,625
	115	- - - di riso	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1° al 16-11-1967	Paesi terzi dal 17 al 20-11-1967	Paesi terzi dal 21 al 30-11-1967	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1° al 16-11-1967	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 17 al 20-11-1967	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 21 al 30-11-1967
11.02 (*segue*)	111	- - - di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	112	- - - di miglio o di panico	1.617,50	1.617,50	1.617,50	1.305,00	1.305,00	1.305,00
	114	- - - di sorgo o di durra	3.798,75	3.798,75	3.798,75	3.486,25	3.486,25	3.486,25
	113 117	- - - di scagliola o di altri cereali	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		- - altri:						
	122	- - - di granturco	2.378,125	2.378,125	2.378,125	2.221,875	2.221,875	2.221,875
	127	- - - di riso	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	123	- - - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	124	- - - di miglio o di panico	895,625	895,625	895,625	739,375	739,375	739,375
	126	- - - di sorgo o di durra	2.131,875	2.131,875	2.131,875	1.975,625	1.975,625	1.975,625
	125 129	- - - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. germi di cereali, anche sfarinati:						
	131 132 134	- di frumento o di spelta o di frumento segalato	2.500,00	2.616,875	2.616,875	2.187,50	2.304,375	2.304,375
	135 136 137 138 139 140 141 142 143 147	- altri	1.946,25	1.946,25	1.946,25	1.633,75	1.633,75	1.633,75
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
		A. di manioca:						
	01 02	- denaturati	525,00	525,00	553,125	256,25	256,25	284,375
	03	- non denaturati	2.367,50	2.367,50	2.367,50	1.192,50	1.192,50	1.192,50
		B. altri:						
	06 09	- denaturati	525,00	525,00	553,125	256,25	256,25	284,375
	07 10	- non denaturati	2.367,50	2.367,50	2.367,50	1.192,50	1.192,50	1.192,50
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		- non torrefatto:						
		- - di frumento:						
	15	- - - presentato sotto forma di farina	5.753,125	6.031,25	6.031,25	5.190,625	5.468,75	5.468,75
	18	- - - altro	4.441,25	4.648,75	4.648,75	3.878,75	4.086,25	4.086,25

Numero della tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi da 1° al 16-11-1967	da 17 a 20-11-1967	dal 21 a 30-11-1967	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1° al 16-11-1967	dal 17 a 20-11-1967	dal 21 al 30-11-1967
11.07 (*segue*)		- - di orzo:						
	21	- - - presentato sotto forma di farina	4.208,125	4.208,125	4.486,25	3.645,625	3.645,625	3.923,75
	24	- - - altro	3.286,25	3.286,25	3.494,375	2.723,75	2.723,75	2.931,875
		- - altro:						
	27	- - - presentato sotto forma di farina	4.208,125	4.208,125	4.486,25	3.645,625	3.645,625	3.923,75
	30	- - - non nominato	3.286,25	3.286,25	3.494,375	2.723,75	2.723,75	2.931,875
		- torrefatto:						
	02 09	- - *di frumento*	5.082,50	5.325,00	5.325,00	4.520,00	4.762,50	4.762,50
	03 10	- - di orzo	3.736,875	3.736,875	3.979,375	3.174,375	3.174,375	3.416,875
	07 13	- - altro	3.736,875	3.736,875	3.979,375	3.174,375	3.174,375	3.416,875
11.08-A		Amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	2.367,50	2.367,50	2.367,50	1.305,00	1.305,00	1.305,00
		II. fecola di patate:						
	02 03	- destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime	2.367,50	2.367,50	2.367,50	1.305,00	1.305,00	1.305,00
	04 07	- altra	2.367,50	2.367,50	2.367,50	1.305,00	1.305,00	1.305,00
	08	III. di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	zero	zero	zero
		IV. altri:						
		- di cereali:						
	09	- - di frumento	2.084,375	2.428,125	2.428,125	1.021,875	1.365,625	1.365,625
	12	- - altri	2.367,50	2.367,50	2.367,50	1.305,00	1.305,00	1.305,00
	13 16	- non nominati	2.367,50	2.367,50	2.367,50	1.192,50	1.192,50	1.192,50
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:						
	02 07	- di frumento tenero	11.232,50	11.857,50	11.857,50	1.857,50	2.482,50	2.482,50
	05 10	- altri	10.996,25	10.996,25	10.996,25	1.621,25	1.621,25	1.621,25
17.02-B		Glucosio e sciroppo di glucosio:						
	ex 16 (2) ex 19 (3) 23 26	- glucosio sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.702,50	6.702,50	6.702,50	1.702,50	1.702,50	1.702,50
	ex 16 (4) ex 19 (5) 24 27	- glucosio presentato sotto altra forma, sciroppo di glucosio	4.742,50	4.742,50	4.742,50	1.305,00	1.305,00	1.305,00

Numero della tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1° al 16-11-1967	Paesi terzi dal 17 a 20-11-1967	Paesi terzi dai 21 al 30-11-1967	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1° al 16-11-1967	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 17 al 20-11-1967	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 21 al 30-11-1967
ex 23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:						
		A. contenenti, in peso, più del 7 % di amido:						
		I. di cereali:						
		- di granturo o di riso:						
	05 11 28	- - il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 35 % in peso	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75
		- - altri:						
	06 18 31	- - - il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 % in peso e che ha subito un processo di denaturazione	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
	10 27 34	- - - non nominati	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
		- di altri cereali:						
	01 35	- - il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
	03 38	- - altri	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
		B. altri:						
		I. di cereali:						
	45	- di granturco o di riso	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75
		- di altri cereali:						
	43	- - la cui proporzione di prodotto, che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
	48	- - altri	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Glucosio contenente, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro: anidro e monoidrato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata.
(3) Glucosio contenente, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro: anidro farmaceutico F.U. sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata.
(4) Glucosio contenente, allo stato secco 99% o più, in peso, di prodotto puro: anidro e monoidrato presentato sotto forma diversa dalla polvere cristallina bianca anche agglomerata.
(5) Glucosio contenente, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro: anidro farmaceutico F.U. presentato sotto forma diversa dalla polvere cristallina bianca anche agglomerata.

(8767)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per titoli a trenta posti di direttore, (ex coeff. 402), nel ruolo statale degli ispettori e dei direttori degli uffici provinciali industria, commercio e artigianato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 23 febbraio 1968, n. 125, recante nuove norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la tabella « C » allegata alla citata legge n. 125/1968, concernente il ruolo statale degli ispettori e dei direttori degli uffici provinciali industria, commercio e artigianato;

Considerato che nel predetto ruolo sono vacanti trenta posti di direttore (ex coeff. 402) da mettere a concorso per *titoli a norma dell'art. 11 della legge n. 125/1968;*

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a trenta posti di direttore (ex coeff 402) nel ruolo statale degli ispettori e dei direttori degli uffici provinciali industria, commercio e artigianato.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età

Art. 2.

Al concorso, di cui al precedente art. 1, possono partecipare:

a) i segretari generali e i vice segretari generali delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura aventi qualifica corrispondente a quella dei posti messi a concorso;

b) i segretari generali e i vice segretari generali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, con almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, pur rivestendo qualifica inferiore, abbiano svolto ininterrottamente — salvo interruzioni dovute a trasferimenti — le funzioni suddette da almeno un triennio, a seguito di deliberazione dell'ente, approvata dall'autorità tutoria;

c) i funzionari della carriera direttiva delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che rivestano qualifica corrispondente a quella dei posti messi a concorso;

d) i funzionari della carriera di concetto degli uffici provinciali industria, commercio e artigianato con qualifica non inferiore a quella di ragioniere principale (ex coeff. 402), che siano muniti di laurea e che abbiano svolto funzioni ispettive da almeno un quinquennio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) i funzionari delle carriere di concetto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali industria, commercio e artigianato, con qualifica non inferiore a quella di ragioniere principale (ex coeff. 402) o corrispondente, che siano muniti di laurea ed esplichino, ininterrottamente — salvo interruzioni dovute a trasferimenti — da almeno cinque anni, l'incarico di ragioniere capo di camera di commercio, a seguito di deliberazione dell'ente, approvata dall'autorità tutoria.

Art. 3.

Gli aspiranti, che intendano partecipare al concorso, devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), apposita domanda su carta da bollo, debitamente sottoscritta, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 4.

Non saranno ammessi a concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito nel precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in duplice copia, dei titoli e delle eventuali pubblicazioni che si presentano.

Non è ammesso fare riferimento a titoli e pubblicazioni presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o ad altra amministrazione.

I titoli e le pubblicazioni, con il relativo elenco, in duplice copia, che perverranno dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il cognome, il nome, il domicilio ed il preciso indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni;

b) la data ed il luogo di nascita.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la dichiarazione *che l'aspirante è disposto ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi* destinazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del comune di residenza.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al precedente art. 5 non saranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 7.

I candidati in possesso dei requisiti di cui al punto *a*) del *precedente art. 2 dovranno allegare alla domanda* un certificato, in carta legale, rilasciato dai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attestante che i candidati stessi ricoprono l'incarico di segretario generale e di vice segretario generale, con la precisazione degli estremi delle delibere e delle relative approvazioni da parte dell'autorità tutoria. Per i candidati funzionari di camere di commercio, il predetto certificato dovrà anche attestare la carriera di appartenenza e la qualifica rivestita.

I candidati in possesso dei requisiti di cui al punto *b*) del precedente art. 2 dovranno allegare alla domanda un certificato, in carta legale, rilasciato dai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attestante che i candidati stessi ricoprono l'incarico di segretario generale o di vice segretario generale da almeno un triennio, con la precisazione degli estremi delle delibere e delle relative approvazioni da parte dell'autorità tutoria Per i candidati funzionari di camere di commercio, il predetto certificato dovrà anche attestare la carriera di appartenenza ed il periodo di effettivo servizio nella carriera stessa.

I candidati in possesso dei requisiti di cui al punto *c*) del precedente art. 2 dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale, rilasciato dal presidente delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attestante la carriera di appartenenza e la qualifica rivestita.

I candidati in possesso dei requisiti di cui al punto *d*) del precedente art. 2 dovranno allegare alla domanda il diploma originale di laurea o la relativa copia, debitamente autenticata, nonchè una attestazione, in carta legale, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, comprovante che gli interessati hanno svolto funzioni ispettive, da almeno un quinquennio, presso il Ministero stesso.

I candidati in possesso dei requisiti di cui alla lettera e) del precedente art. 2 dovranno allegare alla domanda il diploma originale di laurea o la relativa copia, debitamente autenticata, nonchè una attestazione, in carta legale, rilasciata dai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprovante che gli interessati esplicano, da almeno cinque anni, l'incarico di ragioniere capo delle camere stesse, con la precisazione degli estremi delle delibere e delle relative approvazioni da parte dell'autorità tutoria. Per i candidati funzionari di camere di commercio, la predetta attestazione dovrà anche comprovare la carriera di appartenenza e la qualifica rivestita, nonchè la relativa decorrenza.

Tutti i candidati, dovranno, inoltre, allegare alle domande i titoli, compresi quelli relativi a servizi civili e militari, che ritengano di presentare a dimostrazione della propria cultura, della propria preparazione professionale e delle particolari attitudini a ricoprire il posto cui aspirano.

I servizi civili non di ruolo dovranno essere documentati con certificati — rilasciati dalle pubbliche amministrazioni presso le quali i candidati hanno prestato servizio — attestanti la durata del servizio e la categoria di appartenenza.

I servizi civili di ruolo dovranno essere documentati con la presentazione della copia dello stato matricolare.

Le eventuali pubblicazioni dovranno essere inviate in cinque esemplari e, se presentate a parte, sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

Non si accettano che lavori pubblicati e, solo in via di eccezione, i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni e limitatamente ad un solo lavoro, bozze di stampa o copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronte per la stampa.

I titoli di cui sopra, da allegare alla domanda o, comunque, da far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro e non oltre il termine perentorio dei sessanta giorni previsti dall'art. 3 del presente decreto, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed a quelle della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e non potranno essere rettificati.

Le pubblicazioni dovranno essere allegate alla domanda o, comunque, trasmesse entro i termini suindicati.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno delle pubblicazioni.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli prodotti dai candidati, da una commissione di cinque membri, nominata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, composta:

da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

da due docenti universitari, di cui uno di materie giuridiche ed uno di materie economico-finanziarie;

da due impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione, con qualifica non inferiore a ispettore generale.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o corrispondente.

Art. 9.

La commissione esaminatrice determinerà, preliminarmente, i criteri di massima ed i relativi coefficienti, ai fini della formazione della graduatoria di merito per l'attribuzione dei posti messi a concorso.

A parità di merito, saranno applicate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

A coloro che conseguiranno la nomina a direttore sarà attribuito il corrispondente trattamento economico (ex coeff. 402), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio senza giustificato motivo, presso la sede loro assegnata, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 novembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1968
Registro n. 18, *foglio n.* 85

(903)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2399 del 22 aprile 1967, modificato dal decreto n. 2498 del 26 marzo 1968, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Benevento;

Visto il proprio decreto n. 10065 del 4 dicembre 1967, modificato dal decreto n. 4238 del 7 novembre 1968, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visti i verbali delle sedute della commissione medesima, nonchè la graduatoria di merito da essa formulata;

Ritenute regolari e legittime le operazioni relative al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Gallo Salvatore	punti	72,978	su 120
2. Mascia Nazzareno	»	70,994	»
3. Zamparelli Santuccio	»	64,219	»
4. Realfonso Ettore	»	62,360	»
5. Masucci Carmine	»	62,050	»
6. Trotta Salvatore	»	55,840	»
7. Santoro Michele	»	52,884	»
8. Covello Antonio	»	51,120	»
9. Annarumma Giuseppe	»	49,922	»
10. Marchetti Giorgio	»	49,840	»
11. Santaniello Pasquale	»	48,724	»
12. Granata Crescenzo	»	47,964	»
13. Messidoro Raffaele	»	47,680	»
14. Caiitri Vito	»	42,500	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 25 gennaio 1968

Il veterinario provinciale: PEZZA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 306 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Benevento, bandito con decreto n. 2399 del 22 aprile 1967, modificato con decreto n. 2498 del 26 marzo 1968;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi

dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta consorziale indicata a fianco di ciascun nominativo:

1) Gallo Salvatore: Frasso Telesino-Dugenta-Melizzano;

2) Mascia Nazzareno: Colle Sannita-Circello-Castelpagano-Castelvetere in Valfortore;

3) Zamparelli Santuccio: Ceppaloni-Arpaise-S. Leucio del Sannio-S. Angelo a Cupolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 25 gennaio 1968

Il veterinario provinciale: PEZZA

(1013)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1969, n. 2.

Modifica alla legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1, concernente disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 17 *gennaio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 7 febbraio 1958, n 1, è così modificato:

« L'Amministrazione regionale affida, con il consenso del Ministero della pubblica istruzione, alle competenti soprintendenze l'esecuzione, nonchè l'assistenza tecnica e scientifica e la eventuale progettazione, dei lavori e delle opere di cui alla presente legge relativi alle cose di interesse storico ed artistico soggette alla tutela dello Stato.

A tal fine si provvede alle spese occorrenti per detti interventi con accreditamenti a favore dei soprintendenti interessati ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 14 gennaio 1969

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1969, n. 3.

Contributi ai patronati scolastici, ai consorzi provinciali dei patronati scolastici e alle casse scolastiche delle scuole e degli istituti di istruzione media secondaria statali di ogni ordine e grado.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 17 *gennaio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale, al fine di integrare l'azione dello Stato nel campo dell'assistenza scolastica in favore degli alunni bisognosi, è autorizzata a concedere contributi ai patronati scolastici, ai consorzi provinciali dei patronati stessi e alle casse scolastiche delle scuole e degli istituti statali di istruzione media secondaria di ogni ordine e grado.

Lo stanziamento globale annuo per la concessione dei contributi di cui al comma precedente non può superare la misura massima di L. 800 per abitante.

Art. 2.

Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui al precedente art. 1, devono essere presentate all'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione.

L'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione, sulla base delle necessità rappresentate, dispone con suo decreto l'erogazione di detti contributi, previa approvazione del piano di riparto da parte della Giunta regionale.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale nominerà un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione di ciascun patronato scolastico, nelle commissioni di cui all'art. 5 della legge 4 marzo 1958, n. 261, istituite presso i provveditorati agli studi, nel consiglio di amministrazione dei consorzi provinciali dei patronati scolastici e di ciascuna cassa scolastica.

Art 4.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 13418 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1968 e ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La denominazione del suddetto capitolo è così modificata: « Contributi ai patronati scolastici, ai consorzi provinciali dei patronati scolastici e alle casse scolastiche delle scuole e degli istituti statali di istruzione media secondaria in ogni ordine e grado ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 14 gennaio 1969

DEL RIO

(958)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.